



*Ministero dell'Istruzione*

## **ISTITUTO COMPRENSIVO SAPONARA**

Via Firenze - Saponara (ME) - Tel. /Fax 090/333120  
Via Antonello – Spadafora – Tel./Fax 090/9941778  
Corso F. Saija, 86 – Rometta Marea – Tel./Fax 090/9961742  
Cod. fiscale: 97062220831 - Cod. meccanografico: MEIC87400N  
e-mail: [meic87400n@istruzione.it](mailto:meic87400n@istruzione.it)- pec: [meic87400n@pec.istruzione.it](mailto:meic87400n@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.icsaponara.edu.it](http://www.icsaponara.edu.it)  
Codice univoco ufficio UF4TSQ  
\*\*\*\*\*

### **Circolare n. 69**

**Ai genitori  
Agli alunni  
Ai docenti  
Al DSGA  
Al personale ATA  
sito web**

**OGGETTO: NOTA INTEGRATIVA Ministero Istruzione prot. 1994 del 9 novembre 2020 –  
Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990. Obbligo mascherina in condizioni  
statiche ai sensi del DPCM del 03/11/2020.**

Si informano i soggetti in indirizzo che, ad integrazione delle disposizioni trasmesse mediante Circolare n. 63 prot. 11829 del 4 novembre scorso, con la presente si rendono note le misure prescrittive che il Ministero dell'Istruzione ha adottato in conseguenza delle posizioni assunte dal Comitato Tecnico Scientifico, contenute nel Verbale 124 della riunione tenutasi il giorno 8 novembre 2020. Al fine di rendere ulteriormente chiare le disposizioni e le regole da rispettare in ambito scolastico si cita testualmente.

“Il Comitato Tecnico Scientifico, a preciso quesito posto immediatamente dal Ministero, ha chiarito la portata dell’articolo 1 comma 9 lettera s) del DPCM 3/11/2020, di seguito testualmente riportato:

*"L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina."*

Nella recente nota il CTS precisa che **“il medesimo DPCM non indica per il contesto scolastico eccezioni correlate al distanziamento”**...A partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la

**permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM.**

Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda.

Per quanto concerne l'attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l'esecuzione, operando in analogia a quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a “Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”.

Si rammenta a tutti che tali disposizioni sono state adottate sulla scorta delle indicazioni fornite dalle massime autorità sanitarie preposte alle strategie per il contenimento della situazione epidemiologica, “su proposta del Ministero della salute”, volta a contemperare diritto alla salute e diritto all'istruzione, alla luce dei nuovi dati epidemiologici.”

Si coglie l'occasione per ribadire che oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario Arcuri, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del DPCM, “possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.

Per gli alunni che svolgono attività di strumento per cui si prevede una durata prolungata delle lezioni, “è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l'efficienza.”

Si confida nella consueta massima collaborazione e nella più scrupolosa osservanza di tali disposizioni.

Alla presente si allega nota del Ministero dell'Istruzione n. 1994 del 9/11/2020 assunta al prot. n. 12010.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Emilia Arena*

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa